



# PROVINCIA DI VICENZA

## SETTORE AMBIENTE

Servizio Giada/Aria/Rumore


Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243

Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Tel.n. 0444/908225 Fax n. 0444/908220

E-mail: [aria.rumore@provincia.vicenza.it](mailto:aria.rumore@provincia.vicenza.it)



N. Reg. **679** /ARIA del **27 DIC. 2012** Prot. n. **92330/AMB**

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/06 e smi - parte quinta - art.269.8/281  
**DITTA:** Natcor srl  
**COMUNE DI:** Malo - via Fondo Muri, 43

Autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto ed alla prosecuzione dell'attività esistente

(Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri - tel.n. 0444/908225)

(Responsabile dell'istruttoria: Edoardo Tobaldo - tel.n. 0444/908227)

### Il Dirigente

**Visto** che con documentazione agli atti con prot.n.31399 del 26.04.2012 la ditta ha presentato una domanda di autorizzazione per il sito in oggetto, già autorizzato ai sensi del DPR 203/88 con il provvedimento n.124 del 16.05.05;

**Considerato** che alla richiesta di cui sopra è seguita la nota n.35926 del 14.05.2012 con comunicazione di avvio procedimento e contestuale richiesta di integrazione, cui la ditta ha dato riscontro con documento agli atti con prot.n.91039 del 30.11.2012;

**Rilevato** che la ditta effettua attività di produzione di mangimi e composti integrati e concentrati; le modifiche riguardano l'installazione di 3 mulini per la fase di macinazione (emissioni diffuse) e 2 cubettatrici (camini nn.4/5);

**Considerato** che, entro i termini previsti, non è pervenuto alcun parere da parte del Comune di Malo;

**Visto** il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128;

**Richiamato** il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs 128/10;

**Vista** la LR 33/85 e smi;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza);

**Visto** il Decreto Presidenziale n.4/2010, prot.n.31270 del 30.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

### Autorizza

La ditta Natcor srl a quanto oggetto di richiesta e richiamato in premessa.

**L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI E PRESCRIZIONI, CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/06:**







<i>Camini</i>	<i>Parametro</i>	<i>Limiti</i>
<i>1A+6</i>	<i>Polveri</i>	<i>20 mg/Nmc</i>

1. L'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'Arpav, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
2. L'impresa deve effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti a questa Amministrazione entro i successivi 45 giorni
3. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
4. L'impresa deve effettuare il primo controllo di cui al punto 1), dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al dipartimento provinciale dell'Arpav, della data in cui intende effettuare i prelievi.
5. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
6. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/); tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
7. La sezione di campionamento dovrà essere rispettata quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/).
8. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo un apposito piano da presentarsi contestualmente al primo controllo analitico e che in assenza di diverse indicazioni sarà obbligatorio seguire. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
9. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
10. Entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la ditta dovrà rapportarsi con lo Spisal per chiedere un parere in merito all'ammissibilità delle emissioni diffuse in ambiente di lavoro.
11. La portata autorizzata si considera quella dichiarata nella documentazione presentata, con un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.



*La presente autorizzazione ai sensi del comma 7 dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e smi ha una durata di 15 anni e la richiesta di rinnovo deve essere presentata nei termini previsti dallo stesso comma.*

### **Avverte che**

La presente autorizzazione è valida unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e smi, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo.

Quanto autorizzato è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri Enti. Rimane nella responsabilità della ditta acquisire gli stessi.

Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.

Per quanto non disposto con il presente provvedimento, che sostituisce i precedenti n.124 del 16.05.05, la ditta deve seguire quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06 e smi..

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta, al Comune di Malo ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpav.

Il Dirigente del Settore Ambiente  
dott. Angelo Macchia

